

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

L'unica traccia dello Statuto associativo nel quale si parla di una **Assemblea regionale** si trova al punto 4.2, che si riporta integralmente:

**“4.2 A livello Regionale esiste un Presidente eletto ogni quattro anni, a maggioranza assoluta dall'Assemblea regionale, costituita da tutti i membri dei Gruppi che hanno fatto la “promessa”. Il Presidente è coadiuvato da due Consiglieri, anch'essi eletti dall'Assemblea regionale.**

**L'elezione avverrà dopo un periodo di adeguata preparazione dei Gruppi e si terrà in presenza di un membro del Consiglio Generale o di un delegato del Presidente Generale. L'ambito del livello regionale è determinato dal Presidente dell'Associazione con il consenso del suo Consiglio.”**

Il “Regolamento dell'Assemblea Generale”, approvato nel 2015 dall'Assemblea stessa, può costituire un utile strumento per la stesura di quello regionale (ed a questo ci si riferirà quando possibile) ma con le dovute cautele perchè le due situazioni possono avere diverse connotazioni.

Ciò premesso si procede con le seguenti regole:

- 1) **Convocazione.** L'Assemblea regionale elettiva sarà convocata dal Presidente in carica, con il consenso dei suoi Consiglieri, per iscritto, anche per mail (Regolamento 3.2), almeno 21 giorni di calendario prima dell'evento, o 7 giorni di calendario prima, in caso di convocazione urgente, e dovrà contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.
- 2) **Preparazione.** L'elezione avverrà *dopo un periodo di adeguata preparazione dei Gruppi e si terrà in presenza di un membro del Consiglio Generale o di un delegato del Presidente-Generale (ST. 4.2).*
- 3) **Valida costituzione e aventi diritto al voto.** L'Assemblea sarà validamente costituita se in prima convocazione ad essa parteciperanno almeno il 50% più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione tale percentuale non sarà più necessaria e, pertanto, le operazioni di voto potranno svolgersi prescindendo da essa.  
Devono intendersi come **aventi diritto al voto** (Regolamento 1.1), ***i verniani in aula che hanno effettuato, o rinnovato, la loro promessa nell'anno precedente in ambito regionale. e che abbiano frequentato regolarmente le attività del gruppo, sia in materia spirituale e formativa che prettamente operativa.***
- 4) **Compito.** Essa ha come compito primario quello di: eleggere il Presidente e due Consiglieri, verificare la vita dell'Associazione nella Regione, elaborare il calendario degli incontri e delle manifestazioni e stilare un programma di massima del quadriennio.
- 5) **Membri esterni.** All'Assemblea regionale potranno partecipare anche uditori esterni e religiosi/e. Potranno prendere la parola ed esprimere il loro parere (Regolamento 2.2) ***essi devono lasciare la sala al momento delle votazioni.***
- 6) **Abusi.** I Membri dell'Assemblea ***“si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'Associazione, eleggano le persone che nel Signore riconoscono***

*veramente degne e adatte. Inoltre rifuggano dal procurare in qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente” (Regolamento 5.1.2) (CDC Can. 626).*

- 7) **Operazioni preliminari.** Viene preliminarmente eletto, per alzata di mano, il/la segretario/a i cui compiti sono quelli di redigere il verbale dei lavori nonché delle operazioni di voto e di procedere alla raccolta dei dati dell'Assemblea (Regolamento 2.1). Successivamente vengono eletti, per alzata di mano, due scrutatori/scrutatrici (Regolamento 2.2).
- 8) **Il voto.** Si ricorda che il voto, a norma del can. 172 § 1, 1°-2°, deve essere “libero, segreto, certo, assoluto, determinato” (Regolamento 5.1.3).
- 9) **Deleghe.** *Non è ammessa alcuna forma di delega.*
- 10) **Elezione.** Il Presidente viene eletto ogni 4 anni. Nella votazione è richiesta la “**maggioranza assoluta**” (ST.4.2), ossia con un numero di voti superiore alla “metà del numero totale degli aventi diritto al voto tra i presenti in aula”. Qualora dopo due votazioni non si ottenesse ancora il nome del Presidente regionale, si procederà ad un ballottaggio, tra i due candidati che avranno ottenuto più voti (ovviamente i due candidati in ballottaggio non prenderanno parte alla votazione).
- 11) Anche i Consiglieri durano in carica per un quadriennio. La loro elezione avviene per “**maggioranza assoluta**”, con processo iterativo, come sopra specificato, ed il primo dei due eletti ricopre la carica di Vice Presidente regionale.
- 12) L'elezione del Presidente e dei due Consiglieri sarà perfezionata solo all'effettiva accettazione delle cariche da parte degli stessi, che avverrà contestualmente al momento della loro elezione.
- 13) Presidente regionale e Consiglieri sono eleggibili anche tra laici verniani, in regola con la promessa, nel passato anno, e che abbiano frequentato le attività del Gruppo, non presenti in aula. Ovviamente anche da parte loro è richiesta l'immediata accettazione. In caso contrario si prosegue con le elezioni.
- 14) In Assemblea regionale si può procedere anche con l'elezione del/dei Capigruppo, qualora il loro mandato sia scaduto. Ovviamente l'elezione avverrà solo con i membri del/dei singoli Gruppi locali interessati, a maggioranza assoluta, e con processo iterativo. I candidati devono possedere gli stessi requisiti sopra riportati (ossia avere effettuato la promessa nell'anno precedente ed avere frequentato le attività del gruppo). Cfr. ST 4.1. “*A livello Locale esistono Gruppi costituiti, debitamente riconosciuti, con un proprio Capogruppo eletto dai membri degli stessi gruppi, ogni quattro anni.*”

Questo Regolamento dell'Assemblea regionale è stato approvato dal Consiglio Generale del 25 maggio 2019 e sarà presentato all'Assemblea Generale di ottobre 2019 per l'opportuna ratifica.

Roma, 25.5.2019

**PER IL CONSIGLIO GENERALE**  
DELL'ASSOCIAZIONE LAICI VERNIANI  
Il Presidente Generale  
Mario V.Trombetta